

Elena Larrauri (*Universitat Pompeu Fabra, Barcelona*)

CINQUE STEREOTIPI SULLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA... E ALCUNE RISPOSTE DEL FEMMINISMO UFFICIALE*

1. Introduzione. – 2. I cinque stereotipi. – 2.1. La donna irrazionale (che ritira la denuncia). – 2.2. La donna opportunista (che denuncia per avere l'appartamento). – 2.3. La donna bugiarda (che denuncia il falso). – 2.4. La donna punitiva (che provoca il partner perché le si accosti). – 2.5. La donna vendicativa (che vuole punire l'uomo). – 3. Alcune polemiche con il femminismo ufficiale.

1. Introduzione

Queste riflessioni sono motivate dall'intento di contrastare gli stereotipi che si ascoltano di frequente nei confronti delle donne vittime della violenza del partner, le quali decidono di ricorrere al sistema penale.

Prima di iniziare, devo formulare due brevi precisazioni: la prima si riferisce al fatto che affermare che qualcosa è uno stereotipo non implica negare che vi sia in esso qualcosa di vero. Piuttosto, quel che mi interessa è proporre un'interpretazione alternativa, un diverso modo di interpretare certi fatti sociali; la seconda precisazione è ovvia: il fatto che io alluda all'esistenza di questi stereotipi non significa che li condivida. Come apparirà evidente nel corso dell'esposizione, il mio obiettivo – insisto – è quello di proporre una lettura alternativa di alcune affermazioni ricorrenti tra gli attori del sistema di giustizia penale.

Il motivo ispiratore di questo intervento è dato dalla convinzione che, tra i molti risultati conseguiti, la “Legge organica di difesa integrale contro la violenza di genere”¹ (d'ora in poi, LOVG) abbia rafforzato la creazione di alcuni miti sulle donne che ricorrono al sistema penale. Le riflessioni che seguono sono dedicate a smentire tali miti.

2. I cinque stereotipi

Gli argomenti che affronto di seguito sono tipici di un discorso misogino, ma, se la mia convinzione è corretta, essi si sono diffusi e si sentono più frequen-

* Traduzione di Tamar Pitch e Alessandro De Giorgi. Il presente contributo rientra nel progetto “La credibilidad de las penas alternativas a la prisión” (SEJ 2005-08955-c02-01) ed è stato realizzato grazie al sostegno del Departament d'Universitats de la Generalitat de Catalunya ai gruppi di ricerca consolidati (*Grupo de Investigación en Criminología Aplicada a la Penología*, Resolución AGAUR del 18 ottobre 2005, SGR 00824).

¹ Legge organica del 28 dicembre 2004, n. 1.

temente a partire dal 2003, per via dell'applicazione delle ultime leggi sulla violenza domestica e di genere.

2.1. La donna irrazionale (che ritira la denuncia)

La situazione dalla quale partivano molti gruppi femministi che lavoravano con le donne maltrattate era data, fino alla metà degli anni Novanta, dall'invisibilità del problema. Tale invisibilità, a sua volta, era il prodotto di modelli culturali che dapprima tendevano a giustificare questi comportamenti e poi li hanno relegati nel privato.

Per molti gruppi direttamente impegnati nei confronti delle donne, il problema principale non era la criminalizzazione dei comportamenti, proprio perché erano consapevoli del fatto che le donne mantengono un legame emotivo con gli uomini con i quali convivono. Per questo, tali gruppi comprendevano perfettamente che il conseguimento dell'emancipazione da questi uomini è un *processo*.

Per intendere questo, non è necessario patologizzare le donne: io credo che con un piccolo sforzo tutti possiamo comprendere come la violenza esercitata sulla donna possa essere un processo graduale nel quale si intrecciano sentimenti contraddittori, e tuttavia socialmente molto radicati ("non lo farà più"); come questo produca una serie di effetti di slittamento ("non so come lo sopporti"); e come alla fine sia più probabile che le donne decidano di confidarsi con persone estranee, piuttosto che con coloro che le conoscono e tendono a giudicarle immediatamente ("perché non se ne va?").

Proprio perché sanno che questo processo è lento e graduale – e soprattutto deve essere intrapreso dalla donna stessa – molte donne che lavorano con le vittime di maltrattamenti non sono state particolarmente favorevoli all'intervento del sistema penale. Per questi gruppi il problema consisteva piuttosto nella mancanza di risorse per queste donne, nell'inesistenza di associazioni, risorse giuridiche accessibili e altri mezzi per aiutare coloro che si stavano emancipando dalla persona che le maltrattava.

Credo che questo sia un primo punto di riflessione: le esigenze delle donne vittime di violenza sono globalmente considerate difficili da risolvere mediante il sistema penale. Ciò si deve, a mio parere, al fatto che la donna che si rivolge a un'istanza pubblica avvia un processo che può trovare conclusione nel sistema penale. Ma il sistema penale non è pensato per risolvere problematiche ampie, poiché opera secondo regole e principi suoi propri. Ciò comporta che esso sia "impaziente" nei confronti di quelle donne che vi ricorrono in cerca di una soluzione ai loro problemi, ma che non intendono (magari perché nessuno le ha informate) o non accettano di agire in base alle norme del sistema penale stesso. Come vedremo, esistono numerosi pre-

giudizi al riguardo, ma credo che possiamo convenire che oggi vi sono poche fattispecie di reato nelle quali la vittima è altrettanto sospetta quanto nel caso della violenza domestica. Inoltre questi pregiudizi filtrano nella società e rischiano di minare l'empatia che si dovrebbe alla vittima.

Questa situazione, a mio parere, produce due effetti controproducenti. Per un verso il sistema penale *etichetta negativamente le donne vittime*: impaziente con esse, incapace di capire le loro reticenze, irritato perché il suo funzionamento normale viene turbato, il sistema produce alcuni discorsi negativi sulle donne che vi ricorrono. Ciò è visibile, per esempio, nel modo in cui si colpevolizza la donna che non si presenta a testimoniare, come se la mancanza di prove fosse imputabile a colei che non testimonia, piuttosto che a un verbale carente, a un pubblico ministero assente, o a un giudizio abbreviato. Il processo è pubblico, ma si attribuisce alla donna una colpa privata se non si riesce ad arrivare a una condanna.

Questo etichettamento negativo può inoltre comportare numerose conseguenze per le donne vittime di maltrattamenti. Sia perché esse percepiscono la scarsa simpatia con cui sono trattate dal sistema penale, e dunque vedono confermata l'opinione secondo la quale “non vale la pena di denunciare”. Sia perché si rendono conto di essere giudicate negativamente e percepiscono che le loro scelte sono considerate poco razionali o poco legittime: di conseguenza esse diventano suscettibili a pressioni che le inducono a seguire un corso di azione che può non essere il più favorevole.

In questo senso, bisognerebbe adoperarsi affinché il sistema penale non contribuisca a reiterare i pregiudizi a carico delle donne vittime. Cercherò di chiarire alcuni di questi pregiudizi per rimarcare ancora una volta che l'etichettamento di un intero gruppo è ingiusto e produce *conseguenze reali*. Si pensi che una delle conseguenze estreme di questo etichettamento negativo è la punizione della donna stessa che non testimonia o che viola un ordine di protezione. Dunque, la donna vittima di atti violenti che decide di rendere pubblica la propria situazione entra in un processo di mutamento graduale ed è portatrice di necessità che devono essere affrontate; non tutte possono trovare soluzione nel sistema penale, e tuttavia tale sistema deve almeno assumere come principio guida del proprio intervento l'obiettivo di non peggiorare la situazione delle donne che vi ricorrono: esso non deve etichettarle negativamente², riconoscendo al contrario che la razionalità delle donne non segue le disposizioni di attuazione, le norme e la razionalità del sistema penale.

² Per uno studio sul trattamento che il sistema penale riserva alle vittime di violenza di genere e sull'incomprensione che il sistema riserva alle donne quando non corrispondono allo stereotipo della “donna maltrattata”, si vedano P. Albertin, J. Cubells, A. Casalmiglia (2007). Come affermano queste autrici, «alcuni attori impiegano i propri stili di vita e le proprie convinzioni in materia di relazioni di coppia come parametri in base a cui giudicare i casi di violenza dei quali si occupano».

2.2. La donna opportunista (che denuncia per avere l'appartamento)

Accanto all'inasprimento delle pene, il sistema spagnolo in quest'ambito si è articolato in modo tale che tutti gli itinerari tendono a confluire nel sistema penale.

Così, a partire dalla prima norma del 1999 concernente l'ordine di protezione, ci si è orientati verso il giudice penale, giacché la concessione di un ordine di protezione doveva dar luogo a un processo per reato e restava contaminata dalle esigenze penali (la difficoltà o l'impossibilità di ritirarla; la necessità di tener conto che anche la donna può violare l'ordine; la consapevolezza del fatto che la richiesta di un ordine di protezione equivale a una denuncia).

La tendenza a privilegiare il sistema penale come primo ambito cui le donne possono ricorrere può già di per sé condurre a ulteriori fraintendimenti come quelli che ho evidenziato nel primo paragrafo. In ogni caso appare poco sensato indirizzare tutte le donne verso il sistema penale (si ricordino le insistenti campagne per la "denuncia") e poi rivoltarsi contro le donne che ricorrono al sistema penale sebbene indecise o male informate.

Credo che un sistema più razionale sarebbe quello di orientare le donne vittime di violenza verso un servizio di attenzione alle vittime, verso gruppi di base delle donne, o verso i servizi sociali degli enti locali, dove in molti casi i comportamenti di cui ho parlato possono essere evitati, in altri le donne potrebbero essere informate della possibilità di denunciare e di ciò che questo implica e in altri ancora potrebbero essere aiutate a iniziare il processo penale.

Se, infatti, si predica in maniera indifferenziata a tutte le donne di ricorrere al sistema penale, si apre la porta a uno dei discorsi stereotipi più ricorrenti. Le donne, si dice, denunciano "per". Se in base al primo stereotipo la donna è irrazionale e non sa ciò che vuole, nel secondo – al contrario – essa appare dotata di un sapere e di un opportunismo invidiabili.

Mi è difficile contrastare questo pregiudizio, che potrà essere smentito eventualmente soltanto da ricerche empiriche. Qui posso solo proporre alcune riflessioni. Se pensiamo alla prassi dei Tribunali della violenza sulle donne, in quanti casi essi finiscono per attribuire alle donne stesse l'appartamento della coppia? Qual è la percentuale delle donne che rimangono in possesso della casa per aver sporto una denuncia penale? Le stesse domande si possono porre rispetto alle pensioni e all'affidamento dei figli.

Occorre fare più ricerca intorno a questi temi, ma contrariamente ai pregiudizi già le ricerche in corso segnalano che in pochissimi casi i giudici della violenza sulle donne si pronunciano in materia civile. E in un gran numero di casi la violenza si dà tra coppie che non convivono.

In questa direzione sarebbe davvero necessario che il governo, in occasione della valutazione della legge organica prevista a tre anni dalla sua entrata in vigore, fornisse l'elenco delle prestazioni sociali attivate – sussidi sociali o case, per esempio – proprio per dimostrare fino a che punto si stia provvedendo ai bisogni sociali delle donne che decidono di denunciare una situazione di maltrattamenti. Sembra che per tutto l'anno 2005 e fino al primo semestre del 2006, un totale di 8.223 donne siano rientrate nel programma di “Sussidio attivo di inserimento” (*Renta activa de inserción*) (Otras Voces Feministas, *Documento di lavoro*, 6 ottobre 2007). Se si confronta questa cifra con le 82.750 denunce registrate soltanto nel 2005³ si può vedere quante donne beneficino in realtà di questo calcolo opportunista.

Sembra altrettanto opportunista e strumentale la donna emigrante in situazione irregolare. Anche loro, si dice, ricorrono al sistema penale per “avere il permesso di soggiorno”. Sembrerebbe dunque che queste donne affrontino tutti gli ostacoli di un sistema straniero, la paura di essere espulse, il rischio di rappresaglie da parte del proprio gruppo etnico, la paura di perdere i figli, solo con la speranza di avere il permesso di soggiorno⁴.

Evidentemente non intendo negare l'esistenza di maledicenze (in alcuni casi fondate), ma è ragionevole offrire questa immagine globale di una donna che ricorre al sistema penale solo per motivi strumentali?

Infine, non comprendo neanche le critiche nei confronti di chi accede al sistema penale per motivi strumentali, quando è proprio il sistema a essere articolato in questo modo. Anche nel caso di accoglienza presso una casa rifugio, sembra che si sia sottoposte al requisito della denuncia (Amnesty International, 2007). In più, per ottenere accesso alle risorse previste nella legge, si richiede che prima si sia sporta denuncia⁵. Se il sistema di tutela sociale esige come prerequisito che ci si rivolga al penale, non si può poi incolpare le donne di ricorrervi, o di farlo solo per motivi strumentali.

A questo proposito vorrei insistere sulla necessità di non incolpare le donne in generale per le disfunzioni di un sistema che non è stato elaborato assieme a loro. Non posso fare a meno di riportare una riflessione nata all'interno del dibattito sulla regolazione del lavoro sessuale: una delle assistenti, Sara Vicente, rappresentante della Commissione per la ricerca sui maltrattamenti alle donne e della piattaforma delle organizzazioni di Donne per l'abolizione della prostituzione (“Público”, 29 settembre 2007), criticava la pre-

³ Si veda la successiva tabella 1 del presente contributo.

⁴ Le realtà con cui si scontrano queste donne sono documentate in Amnesty International (2007) e S. Monteros (2007).

⁵ Bodelón (2007) evidenzia inoltre che in Catalogna viene rifiutato il 24% delle richieste di ordini di protezione, circostanza che incide sul riconoscimento dei diritti che la LOVG associa all'emissione di tali ordini.

senza delle prostitute nel dibattito, poiché “mai abbiamo chiamato le donne maltrattate” nei fori in cui si dibatte della legislazione. Ma dovremmo. Dobbiamo ascoltare le lavoratrici del sesso e le donne maltrattate dal partner, sia perché questo è un principio democratico, sia perché è una necessità per l’elaborazione di una politica pubblica efficace.

2.3. La donna bugiarda (che denuncia il falso)

In un precedente articolo (E. Larrauri, 2003) ho cercato di ragionare sui motivi per cui molte donne decidono di ritirare la denuncia. Vorrei qui proporre alcune riflessioni aggiuntive.

La prima si riferisce al fatto che il fenomeno in questione si presta a stigmatizzare la donna come irrazionale, come dicevo all’inizio. È evidente, tuttavia, che sono poche le voci che danno luogo a un dibattito sulla possibilità e la convenienza di caratterizzare la violenza contro le donne nella coppia come un reato semipubblico. In questo modo, infatti, si è configurato un sistema pubblico: si osserva che molte donne ritirano la denuncia, e piuttosto che iniziare almeno un dibattito⁶, come accade per esempio nel contesto anglosassone, si presume che il sistema vada bene così com’è, e che siano le donne a essere malvagie.

La seconda riflessione suggerisce di verificare che cosa significa realmente “ritirare la denuncia”. Nell’immaginario popolare si vede la donna che va a far denuncia in un tribunale (una denuncia che lei sa essere falsa, ovvero, in un diverso scenario, la denuncia è vera ma la donna si smentisce) e poi cerca di ritirarla. A un’immagine di irrazionalità (“perché non se ne va?”, “perché non vuole che lui vada in prigione?”) e strumentalità (“lo denuncia per appropriarsi della casa”), si aggiunge ora quella di frivolezza (“l’agenda dei giudici non è a disposizione delle vittime”).

E certo vi saranno donne che confermano questa immagine. La mia esperienza tuttavia mi porta a constatare l’esistenza di un altro tipo di donne: quelle che chiamano la polizia perché temono lo scatenarsi di un episodio di violenza, e che a qualcuno devono pur rivolgersi. Questa chiamata viene presa come una denuncia. Il problema non è che la donna “ritira” la denuncia: è che lei non ha mai voluto denunciare. Ha chiamato la polizia perché, come mostrano molti studi criminologici, la polizia è la prima istanza cui le persone ricorrono per la risoluzione di molti conflitti, non perché intendano poi denunciare. Forse se si pensasse di richiedere che la donna si presenti solo in seguito a sporgere denuncia o che vi debba essere qualche manifestazione

⁶ Sono consapevole delle molteplici argomentazioni contrarie al sistema della denuncia semi-pubblica: mi limito solo a constatare con sorpresa l’assenza di dibattito in Spagna, a differenza di quanto avviene nel resto dei paesi europei, quanto meno di area anglosassone.

esplicita di volontà in questo senso, non ci ritroveremmo con un volume così alto di “denunce ritirate”.

Si ricordi l'episodio della ragazza ecuadoriana nella metropolitana di Barcellona, e si osservi il suo atteggiamento nei confronti della denuncia. Come si può vedere, la razionalità della ragazza nel chiamare la *Guardia Civil* non smentisce la sua razionalità quando afferma di non voler denunciare (“*El País*”, 24 ottobre 2007).

Insomma, queste riflessioni dovrebbero permettere ai giudici di avere la consapevolezza che il diritto penale non dovrebbe intervenire per motivi puramente formali e dunque far sì che diminuiscano i rimproveri nei confronti delle donne che si vedono intrappolate nella spirale del sistema penale.

La complessità di ciò che a volte in modo ambiguo viene chiamato “denuncia falsa” si può osservare nei ragionamenti di diverse sentenze. Per esempio, una sentenza (assolutoria, di fronte a un giudice penale che aveva emesso una condanna per accusa e denuncia falsa) rileva il problema che ho cercato di esporre, cioè il fatto che una richiesta di aiuto sia definita come denuncia e che poi il rifiuto di ratificare la denuncia o di presentarsi a testimoniare si trasformi in un processo contro la donna e addirittura in una condanna per falsa denuncia.

Dunque, la mia prima riflessione consiste nel tentare di “decostruire” la questione delle “false denunce”, giacché in certi casi più che di fronte a false denunce siamo di fronte a richieste di aiuto e contemporaneamente a un rifiuto di denunciare, o al ritiro della denuncia. Ma la mia seconda riflessione ha a che fare, come ho detto in polemica con il femminismo ufficiale, con la necessità di affrontare direttamente questo problema.

2.4. La donna punitiva (che provoca il partner perché le si accosti)

L'intervento del diritto penale inizia nel 1989 con la creazione di un delitto autonomo in vista di due obiettivi: per un verso, quello di evitare una risposta penale benevola, poiché si rileva un alto numero di assoluzioni legate al fatto che questo tipo di comportamento viene di frequente qualificato e trattato come una contravvenzione. Per un altro verso, nei circoli accademici si fa riferimento – in alcuni casi criticamente, in altri favorevolmente – alla necessità che il diritto penale svolga la funzione pedagogica di rendere la società consapevole del fatto che questi comportamenti sono riprovevoli e devono essere considerati reati (come accade quando essi si verificano in pubblico).

Ambedue le considerazioni sono messe in dubbio dalla dottrina penalista maggioritaria, ma anche dai gruppi femministi accademici, i quali ritengono che il diritto penale debba rimanere ispirato al principio del minimo inter-

vento (carattere di ultima *ratio*) e che dunque definire questi comportamenti come reati vulnera il carattere di ultima *ratio* che deve inoltre presiedere specificamente all'imposizione della pena carceraria.

Queste critiche non vengono ascoltate per un duplice motivo. In primo luogo, in generale i gruppi femministi tendono, a proposito del principio di uguaglianza, a opporre a questa critica il fatto che il principio di ultima *ratio* è violato in molti casi. Certamente la critica al modo disuguale con cui opera il codice penale nella tutela dei beni giuridici potrebbe portare a una depenalizzazione, e invece produce esattamente l'effetto contrario, ossia quello di condurre all'inserimento nel codice penale di ulteriori comportamenti.

Questo avviene sicuramente perché in questo momento storico cominciano a farsi sentire i guadagni del populismo penale, ossia i vantaggi elettorali comportati dal mostrarsi inflessibili rispetto ai problemi sociali. E forse per il fatto che ci troviamo in un periodo nel quale l'unico modo per mostrare il rifiuto sociale di un comportamento sembra essere quello di includerlo nel codice penale, perveniamo a una continua criminalizzazione, per la quale tutti i partiti politici al governo si sentono obbligati a realizzare una qualche riforma per dimostrare che essi prendono il problema "più seriamente" dei loro predecessori: una dinamica il cui simbolo più visibile consiste nella creazione di nuovi delitti o nella maggiorazione delle pene.

Credo dunque che sia chiaro, e di nuovo motivo di riflessione, che non sono i gruppi femministi a produrre questa maggiorazione di pene, ma i partiti politici – i quali lo fanno per motivi elettorali.

Sapere a chi si debba attribuire ciascuna riforma è importante per esigere la responsabilità. Non sono "le donne", e neanche i "gruppi femministi", a chiedere la maggiorazione delle pene ma fondamentalmente i partiti politici maggioritari.

Certamente vi sono gruppi femministi che promuovono e incoraggiano questo tipo di leggi e suggeriscono costantemente la creazione di nuovi delitti, ma si deve riflettere sul perché siano questi i gruppi femministi cui si attribuisce maggiore rilevanza, mentre i gruppi femministi critici nei confronti della criminalizzazione rimangono pressoché inascoltati.

Come è assurdo dar la colpa alle "donne" per questo aumento di punibilità, così occorre rendersi conto del fatto che le vittime di questo incremento punitivo sono ogni volta di più proprio le donne, le quali sono più denunciate, più detenute e più penalizzate da quando è avvenuto questo aumento nella severità delle pene. Credo che ciò sia visibile in quel che accade nel caso delle sentenze che comminano una pena alle donne che infrangono una misura cautelare o un ordine di allontanamento (R. Montaner, 2007).

Non posso fare a meno di sorprendermi di fronte alla contraddittorietà

delle richieste che si rivolgono alle donne: ricordiamoci che vi è denuncia quando per esempio le donne chiamano la polizia nel caso di uno specifico conflitto, o quando qualcuno assiste a un episodio di maltrattamenti per strada; tuttavia, poi, neghiamo alla donna la possibilità di ritirare l'ordine di protezione affermando che questo strumento non è a sua disposizione, oppure è lo stesso giudice – per salvaguardarsi da critiche future – a decidere di non ritirarlo. E poi quando le donne continuano a incontrare il partner o a vederlo, le condanniamo perché hanno violato una misura cautelare... e in più le etichettiamo come “provocatrici”.

Molte di queste accuse rivolte alle donne sono al contrario il risultato di un sistema penale che disconosce costantemente la loro volontà (come, in generale, la volontà di tutte le vittime). Per questo propongo che si discuta chiaramente:

- a) del fatto che una chiamata al commissariato non equivale a una denuncia, per la quale converrebbe invece che si richiedesse una ratifica;
- b) del fatto che gli ordini di protezione possano essere revocati secondo la volontà della vittima;
- c) del fatto che un ordine cautelare di allontanamento non si consideri violato – dando quindi origine al reato di violazione di condanna – per via di un semplice incontro, ma che affinché questo accada sia necessaria la specifica intenzione di sottrarvisi;
- d) del fatto che la misura di allontanamento ha la natura di una misura di sicurezza per la vittima, e dunque è retta dal principio di flessibilità, poiché appare logico constatarne la violazione soltanto quando vi sia un rischio per la vita, l'integrità o la sicurezza della vittima.

È evidente che io non ho una risposta a tutti questi problemi, ma credo che essi costituiscano chiaramente delle disfunzioni individuate dagli stessi operatori giuridici, la cui difficoltà ad applicare pene eccessive e automatiche dà adito ai pregiudizi di cui sto parlando.

2.5. La donna vendicativa (che vuole punire l'uomo)

Fin qui ho fatto riferimento alle immagini della donna irrazionale, della donna opportunista, della bugiarda e della punitiva. Come se tutto questo complesso di immagini negative mancasse di forza sufficiente, l'approvazione della LOVG, che prevede una pena maggiore per l'uomo che per la donna, di certo non contribuisce a guadagnare simpatizzanti alla causa delle donne vittime di violenza.

La frase assai ripetuta secondo la quale “per lo stesso comportamento” si punisce più l'uomo che la donna è la ragione per cui questo provvedimento è visto come l'ennesimo sproposito dei gruppi femministi (che vengono con-

siderati tutti insieme, come se fosse possibile di parlare di “gruppi di uomini”), i quali non avrebbero esitato a ledere il principio di uguaglianza⁷. Sarà dunque il caso di chiarire se questa legislazione sia conforme o meno alla Costituzione.

Per quanto mi riguarda intendo solo evidenziare che la violenza che la donna rivolge all'uomo non configura lo stesso comportamento posto in essere dall'uomo nei confronti della donna. L'equiparazione implica un disconoscimento del contesto sociale in cui questi atti si collocano. Le percosse dell'uomo producono normalmente delle conseguenze che quelle poste in essere dalla donna producono raramente: una maggiore probabilità di lesioni e un impatto più grave sulla vita della persona per via della paura che la violenza innescata. Le percosse commesse dalla donna non danno di solito luogo a queste conseguenze e dunque non costituiscono “lo stesso comportamento”.

Certamente queste conseguenze – ossia una probabilità maggiore di lesioni e un impatto più grave sulla vita della persona a causa della paura indotta – non si danno sempre, ma il legislatore presume che esse conseguano a certi tipi di azioni (così come ha previsto che normalmente chi è ubriaco alla guida costituisca un pericolo per il traffico), e può dunque richiedere che si dia prova dell'esistenza di questa aggravante.

La Corte costituzionale ha già dichiarato (STC 59/2008 del 14 maggio 2008; STC 76/2008 del 3 luglio 2008) che questa norma non lede il principio di uguaglianza perché le percosse di un uomo contro una donna non costituiscono “lo stesso comportamento” posto in essere da una donna nei confronti di un uomo.

Quando si è dimostrato che i due comportamenti non sono necessariamente identici, vi è chi afferma che i comportamenti più gravi si possono già punire con l'aggravante prevista dall'art. 22.4 del codice penale. Se si accetta la costituzionalità di questa aggravante, la discussione si trasforma in una controversia in materia di tecnica legislativa tra specifiche fattispecie penali aggravate, ovvero tra aggravanti generiche.

Certamente si può replicare che l'art. 22.4 non restringe esplicitamente la tipologia di autori⁸, ma credo che la dottrina tenda a negare – proprio in virtù di un'interpretazione del suo fondamento – che tale aggravante possa applicarsi a bianchi che attacchino neri per motivazioni razziste (J. J. Queralt, 2006).

Infine, quando si afferma che nessuna legislazione penale punisce certi

⁷ Questa mi sembra essere la posizione maggioritaria nella dottrina penalistica. A titolo di esempio, si veda il recente lavoro di R. Mata (2006).

⁸ In merito alla discussione su quali siano i soggetti attivi della fattispecie prevista dall'art. 153.1, credo sia diverso affermare che l'aggravante riguardi esclusivamente l'uomo quale fondamento dell'aggravante dal sostenere che tale lettura sia resa obbligatoria dalla circostanza che la donna è menzionata dall'articolo quale soggetto passivo.

autori più di altri per lo stesso comportamento, si dimentica per esempio l'esistenza della legislazione contro gli *hate crimes* (crimini d'odio) negli Stati Uniti, che permette di imporre una pena maggiore solo a determinate persone⁹.

In conclusione, vorrei ribadire che non nutro alcuna fiducia circa il fatto che una pena maggiore possa migliorare la situazione delle donne vittime di violenza: mi interessa soltanto evidenziare i risvolti negativi di alcune argomentazioni.

3. Alcune polemiche con il femminismo ufficiale

In conclusione, vorrei accennare ad alcune risposte agli stereotipi presenti anche nel discorso femminista ufficiale.

a) L'efficacia dell'intervento penale non può essere misurata attraverso il criterio interno del numero di denunce, di condanne o di aumenti di pena. Sembra evidente che l'intervento penale può essere difeso dal punto di vista dei suoi possibili effetti preventivi. *Vi sono meno vittime della violenza e la loro situazione sociale autonoma è migliorata?* È questo il criterio secondo il quale dovrebbero essere valutati l'intervento penale e le altre politiche pubbliche.


b) Non basta dire che il sistema penale ha un compito da svolgere rispetto alla lotta contro la violenza alle donne, bisogna anche discutere *quale tipo di intervento penale sia più efficace*. Ostinarsi a difendere il sistema attuale nonostante le molte disfunzioni individuate significa ignorare le richieste degli operatori giuridici – oltre che indebolire gli sforzi per rispondere alla violenza.

c) Continuare a non ascoltare le donne, pensando che in questo modo le proteggiamo meglio, e rifiutare un dibattito su come articolare programmi per disegnare un sistema che abbia maggiori capacità di risposta alle loro esigenze, implica a mio giudizio disconoscere come *esse stesse siano in qualche modo oggi punite* dal sistema penale destinato a proteggerle.

d) Non tutti i casi di violenza contro le donne sono ugualmente gravi. Richiamarsi agli studi sugli omicidi o ai beni giuridici importanti tutelati da queste fattispecie di reato non dovrebbe lasciarci dimenticare che il diritto penale riconosce modalità di attacco di diversa intensità a questi beni giuridici e *gradua la severità della reazione punitiva in funzione della diversa gravità dell'attacco*.

⁹ Sebbene J. Jacobs e K. Potter (1998, 134) pongano in discussione il fatto che questa legislazione si possa applicare solo ai bianchi, considerata l'elevata percentuale di delitti commessi dai ne-ri contro i bianchi. D'altra parte gli autori citano dati della FBI secondo i quali il 20% delle vittime di *hate crimes* è bianco.

Tabella 1. Violenza domestica (maltrattamenti e violenza abituale) artt. 153 e 173 del codice penale)



* Il dato del 2003 (ordini di protezione) si riferisce al periodo agosto-dicembre

** Presenze in prigione al 31 dicembre

Fonte: i dati per gli anni 2003 e 2004 sono tratti dall'*Instituto de la Mujer* (<http://www.mtas.es/mujer/mujeres/cifras>). I dati del 2005 provengono dal *Consejo General del Poder Judicial* (<http://www.poderjudicial.es>). La tabella sui detenuti è tratta da E. García, F. Pérez (2005, 80-1). Il numero degli ingressi in carcere riflette la somma dei dati relativi al territorio spagnolo (V. Valeiro, *Subdirector General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria*) e della Catalogna (A. Batlle, *Secretari dels Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil*). L'impossibilità di accedere a informazioni attendibili fa sì che la tabella sia in alcuni casi incompleta. Il grafico è stato elaborato da William Fredy Pérez.

Riferimenti bibliografici¹⁰

- ACALE María (2006), *La discriminación hacia la mujer por razón de género en el Código Penal*, Editorial Reus, Madrid.
- ALBERTIN Pilar, CUBELLS Jenny, CASALMIGLIA Andrea (2007), *Transitando por los espacios jurídico-penales: Posiciones de los agentes jurídicos en el campo de la violencia de género en la pareja*, relazione presentata al VI Congreso de la Sociedad Española de Criminología, Malaga, 26-28 aprile 2007.
- AMNESTY INTERNATIONAL (2007), *Pongan todos los medios a su alcance, por favor*, giugno, Madrid.
- BODELÓN Encarna (2007), *La violencia contra las mujeres y el derecho no-androcentrico*, relazione presentata al Seminario Internacional de Género, Violencia y Derecho, Facoltà di Diritto, Università di Malaga, 10-12 maggio 2007.
- BOLEA Carolina (2007), *En los límites del derecho penal frente a la violencia doméstica y de género*, in “Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología”, 09-02, <http://criminet.ugr.es//recpc>
- GARCÍA ESPAÑA Elisa, PÉREZ JIMÉNEZ Fátima (2005), *Seguridad ciudadana y actividades policiales*, Informe ODA 2005, Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología, Fundación El Monte, Malaga.
- JACOBS James, POTTER Kimberly (1998), *Hate Crimes*, Oxford University Press, New York.
- LARRAURI Elena (2003), *¿Por qué retiran las mujeres maltratadas las denuncias?*, in “Revista de Derecho Penal y Criminología”, 12, pp. 271-310.
- LARRAURI Elena (2007), *Criminología Crítica y Violencia de Género*, Trotta, Madrid.
- LAURENZO Patricia (2006), *Modificaciones de derecho penal sustantivo derivadas de la ley integral contra la violencia de género*, in “Cuadernos de Derecho Judicial”, 4, pp. 335-67.
- MAQUEDA Marisa (2007), *¿Es la estrategia penal una solución a la violencia contra las mujeres? Algunas respuestas desde un discurso feminista crítico*, in “InDret”, 4, www.indret.com
- MATA Ricardo (2006), *Modificaciones jurídico-penales de la LO 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género*, in “Revista de Derecho y Proceso Penal”, 15, pp. 39-58.
- MONTANER Raquel (2007), *El delito de quebrantamiento de penas o medidas de protección a las víctimas de la violencia doméstica: ¿responsabilidad penal de la mujer que consiente o provoca el quebrantamiento?*, in “InDret”, 4, www.indret.com.
- MONTEROS Silvina (2007), *Violencia de género y mujer migrante*, relazione presentata al Seminario Internacional de Género, Violencia y Derecho, Facoltà di Diritto, Università di Malaga, 10-12 maggio 2007.
- OTRAS VOCES FEMINISTAS (2007), *Documento di lavoro*, 6 ottobre.
- QUERALT Joan Josep (2006), *La última respuesta penal a la violencia de género*, in “La Ley. Revista Jurídica Española de Doctrina, Jurisprudencia, y Bibliografía”, XXVII, 1, pp. 1423-36.

¹⁰ Per una bibliografia più completa rinvio al mio *Criminología Crítica y Violencia de Género* (2007).